

IN SINTESI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Articolo
a pag. 16**

Gli effetti della corrente elettrica quando attraversa il corpo umano - Composto per la maggior parte di acqua, il corpo umano è ricco di ioni per cui, dal punto di vista elettrico, può essere considerato un buon conduttore. Inoltre, l'attività muscolare, compresa quella del cuore, deriva da una intensa attività elettrica, i cui livelli di tensione sono dell'ordine di decine di millivolt. La presenza di correnti esterne può alterare questa attività biologica causando anche effetti letali. Il passaggio di corrente elettrica nel corpo umano può causare fenomeni di tetanizzazione, arresto respiratorio, fibrillazione ventricolare e ustioni.

**Articolo
a pag. 24**

Per le attrezzature di lavoro riconoscere la formazione per abilitare gli "esperti" - Informazione, formazione e addestramento con la verifica dell'apprendimento e giudizio sull'idoneità, prima dell'emanazione dell'accordo 22 febbraio 2012 erano a carico del datore di lavoro. Dal 12 marzo 2013 l'abilitazione non potrà più essere rilasciata dal datore di lavoro ma esclusivamente presso determinati enti formatori elencati nell'accordo o accreditati presso le Regioni. Per i lavoratori che hanno già esperienza nella conoscenza e nella manovra delle attrezzature di lavoro è previsto, tuttavia, nello stesso accordo 22 febbraio 2012, il riconoscimento della formazione pregressa, eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall'accordo.

**Commento
a pag. 32
Testo
a pag. 30**

Il Tribunale di Mantova si esprime sull'imprenditore virtuoso con condotta criminosa - In una azienda di zincatura, nella fase di decapaggio dell'acciaio in vasche contenenti una soluzione di acido cloridrico, non erano stati utilizzati sistemi di aspirazione delle emissioni né coperture per la limitazione delle emissioni, situazione evidenziata e contestata durante un'ispezione dell'autorità competente in materia di controlli. Al legale rappresentante della società erano state contestate queste condotte criminose. Il caso è stato esaminato dal Tribunale di Mantova che, con sentenza n. 835/2011, ha motivato le sue decisioni.

**Commento
a pag. 36
Testo
a pag. 41**

Sugli organismi paritetici i chiarimenti del MinLavoro per legittimare la formazione - Con circolare 5 giugno 2012, n. 13, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in seguito a numerosi quesiti inerenti all'individuazione degli organismi paritetici, ha elencato i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative del settore delle costruzioni. Lo stesso Dicastero ha evidenziato le parti sottoscrittrici e ha sottolineato che solo gli organismi bilaterali costituiti da uno o più associazioni firmatari di questi CCNL possono essere definiti organismi paritetici.

**Articolo
a pag. 42**

Strumenti legislativi e normativa tecnica sui requisiti degli ancoraggi in copertura - Quando devono essere eseguiti lavori in quota e non è possibile installare un dispositivo di protezione collettiva, è necessario fornire gli addetti degli opportuni dispositivi di protezione individuale ed è necessario un idoneo sistema di ancoraggio. La legislazione e la normativa tecnica sono certamente gli strumenti essenziali di riferimento che devono essere utilizzati, sia dai fabbricanti, sia da altri soggetti come, per esempio, gli utenti o i controllori a qualsiasi titolo, per verificare che i requisiti di prodotto sicuro siano stati soddisfatti. A garanzia di prodotto sicuro, un ancoraggio dovrebbe riportare una marcatura CE e/o quella di riferimento a una normativa di prodotto, ambedue sempre quando siano applicabili. Attualmente questi soggetti, in relazione alla marcatura CE, possono comportarsi in maniera differente, escludendo la marcatura CE, richiedendo la marcatura CE, oppure proponendo la marcatura CE quando sussistono determinate condizioni.

**Articolo
a pag. 59**

Sui costi della sicurezza un esempio di valutazione in un grande cantiere edile - Tra le diverse novità introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008, quelle più rilevanti per il contraente generale sono rappresentate dalle disposizioni contenute nell'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008, riguardanti il "nuovo" ruolo di "impresa affidataria", il quale ha sottolineato che in caso di omissione/inadempienza di queste disposizioni è prevista una pena che può essere rappresentata dall'arresto o dall'ammenda. Per la definizione fornita dal comma 1, lettera j), art. 89, D.Lgs. n. 81/2008, il contraente generale rappresenta l'"impresa affidataria" in capo alla quale l'art. 97, comma 1, ha introdotto un obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento.

Certificazione di malattia - L'Allegato 1 al decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 ha sostituito il disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010, con il quale erano state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema centrale di accoglienza (SAC) nonché le modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS (in *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2012, n. 128).

Sintesi
a pag. 96

Sicurezza degli alimenti - Il Decreto del Ministero della Salute 16 aprile 2012, n. 77, ha apportato alcune modifiche al decreto del Ministero della Sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, dei recipienti, degli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato (in *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2012, n. 135). Il decreto del Ministero della Salute 4 aprile 2012, n. 72, ha modificato, in parte, il decreto del Ministero della Sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, dei recipienti, degli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle carte e cartoni (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2012, n. 129).

Sintesi
a pag. 96

Attrezzature a pressione trasportabili - Il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, ha disciplinato le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di queste attrezzature nell'Unione europea. La norma non deve essere applicata, invece, alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall'art. 15, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza* (in *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2012, n. 138 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito www.ambientesicurezza24.com).

Sintesi
a pag. 97

Direttore tecnico e capo-cantiere: responsabilità - In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dalla normativa di sicurezza devono annoverarsi anche il direttore tecnico e il capo cantiere, figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto. (Cassazione penale, sez. IV, 24 novembre 2011, n. 43628 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 101

Concretizzazione del rischio "tipico" - La responsabilità colposa si fonda non solo sulla violazione di una norma cautelare, ma anche sulla constatazione che il rischio che quella cautela intendeva presidiare si sia concretizzato nell'evento. (Cassazione penale, sez. IV, 24 novembre 2011, n. 43645 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 101

Concorso di colpa del lavoratore - L'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 dettaglia gli obblighi comportamentali del lavoratore in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina. Si tratta di obblighi cautelari "specifici", la cui violazione integra un addebito a titolo di "colpa specifica", agli effetti della contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589, comma 2, e dell'art. 590, comma 3 del Codice penale, e che incide altresì nella determinazione del concorso di colpa del lavoratore. (Cassazione penale, sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4397 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 103

GRANDI RISCHI

Apparecchi "erogazione gas": quali disposizioni antincendio per installazione ed esercizio? - Con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno 30 aprile 2012, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione ed esercizio di apparecchi di erogazione, a uso privato, di gas naturale, per autotrazione», è stata data piena operatività alle indicazioni contenute nell'art. 51, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, per quanto concerne le modalità d'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione a uso privato. Il D.M. 30 aprile 2012 è strutturato, come altre regole tecniche di prevenzione incendi, in una parte normativa e un allegato tecnico. La parte normativa ha definito gli aspetti generali connessi con gli obblighi e le procedure di prevenzione incendi nel caso di installazione e di esercizio di apparecchi di erogazione di gas naturale per autotrazione a uso privato, identificati con l'acronimo VRA (*vehicle refuelling appliance*).

Commento
a pag. 64
Testo
a pag. 69

RIFIUTI E BONIFICHE

**Articolo
a pag. 79**

"Eco crimini" e rifiuti: analisi di un sistema legato alla criminalità organizzata - Stime ufficiali valutano il *business* delle ecomafie in quasi 20 miliardi di euro all'anno. Il fenomeno è in forte e allarmante crescita e nella popolazione che vive a ridosso delle aree contaminate dall'illegale sversamento di rifiuti si registrano alti tassi tumorali e difetti congeniti, effetti spiegabili solo da anni di pratiche di sversamenti di rifiuti estremamente nocivi per la salute umana. L'ecocrimine è oramai un'attività gestita da *holding* criminali mafiose ben strutturate, in grado di movimentare tonnellate di rifiuti da smaltire. Sul fronte dell'attività di contrasto, in Italia molto è stato fatto modulando le norme rispetto ai *target* da perseguire, ma lo strumento più efficace rimane quello dell'aggressione dei patrimoni illeciti e dei flussi finanziari delle consorterie mafiose, fino ad arrivare alla confisca dei beni alla criminalità.

**Sintesi
a pag. 99**

Riciclaggio di pile e accumulatori - Il regolamento (UE) della Commissione dell'11 giugno 2012, n. 493/2012, reca la nuova normativa tecnica per i «processi di riciclaggio» che verranno eseguiti sui rifiuti di pile e accumulatori a far data dal 1° gennaio 2014. A partire da questa data sarà necessaria la conduzione di un calcolo dell'efficienza di riciclaggio del processo di riciclaggio di pile e accumulatori secondo quanto indicato in Allegato I al regolamento in questione. La nuova disciplina introduce, altresì, a carico di tutti gli addetti al riciclaggio un obbligo di comunicazione su base annuale delle informazioni sull'efficienza del riciclaggio, secondo quanto indicato negli allegati IV, V e VI del regolamento, da inviare alle autorità competenti dei singoli Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 30 aprile 2015 (in G.U.C.E. L del 12 giugno 2012, n. 151).

**Massima e nota
a pag. 104**

Rifiuti. Qualificazione di terre e rocce da scavo - L'articolo 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione originaria stabiliva che potevano ritenersi esclusi dalla categoria dei rifiuti e, quindi, dall'applicazione della Parte IV dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, solo i materiali previsti al comma 1, qualora gli stessi fossero utilizzati senza trasformazioni preliminari - secondo quanto previsto nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo il progetto approvato dall'autorità amministrativa competente e, ove espressamente previsto, previo parere dell'Arpa - e sempreché la composizione media dell'intera massa non presentasse una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti (Cassazione Penale, sezione III, 23 maggio 2012, n. 19439 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

**Massima e nota
a pag. 105**

Rifiuti liquidi o scarichi - Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido proprio lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa, per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), tanto che il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto è l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido (Cassazione Penale, sezione III, 15 dicembre 2011 - 03 aprile 2012, n. 12476 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

**Massima e nota
a pag. 106**

Deposito temporaneo di rifiuti - Deve escludersi la configurabilità di un mero deposito temporaneo dei rifiuti stessi, quando i rifiuti non sono stati raggruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso, trattandosi pertanto di vero e proprio stoccaggio, ai sensi dell'art. 183, lettera I), D.Lgs. n. 152/2006, e non di deposito temporaneo, per il quale è richiesto dalla giurisprudenza che i rifiuti siano raggruppati nel luogo di produzione e non altrove (Cassazione Penale, sezione III, 11 maggio 2012, n. 17819 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

AMBIENTE E RISORSE

Trattamento acque reflue: autorizzazioni alle emissioni per impianti con linea fanghi

- La scelta del trattamento a cui assoggettare le diverse tipologie di acque reflue dipende dalla tipologia di inquinanti che devono essere rimossi. Di norma, quando si parla di depurazione delle acque reflue, si fa riferimento al processo di depurazione biologica che prevede la rimozione delle sostanze organiche inquinanti, in cui si distinguono solitamente due linee specifiche, quella delle acque e quella dei fanghi. In attuazione del D.Lgs. n. 128/2010, gli impianti di depurazione delle acque reflue che includono il trattamento dei fanghi sono soggetti all'autorizzazione alle emissioni e dovranno presentare la relativa domanda, ai sensi degli articoli 269 o 272, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/2006, entro il 31 luglio 2012. Dovranno, quindi, adeguarsi a tali disposizioni entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dalla medesima autorizzazione alle emissioni.

**Articolo
a pag. 85**

Cogenerazione: le nuove norme tecniche

- Nell'ambito del nuovo piano per l'efficienza energetica elaborato dalla Commissione europea, la cogenerazione è uno degli strumenti che l'Unione ha individuato per conseguire gli obiettivi strategici in tema di energia. La direttiva n. 2004/8/CE, riguardante la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), ha riconosciuto il potenziale di efficienza energetica legato a questa tecnologia e ha incluso tra le priorità comunitarie la sua promozione e ha stabilito i principi sui quali gli Stati membri devono articolare i meccanismi di sostegno, anche finanziario, l'accesso alle reti elettriche e le relative tariffe, oltre alle procedure amministrative per agevolare la penetrazione sul mercato della cogenerazione. Con il decreto 4 agosto 2011, è stata, infine, completata l'attuazione della direttiva riconoscendo anche alcuni benefici all'energia prodotta in CAR. Alcune norme CEI regolano le procedure per la connessione degli impianti di produzione alle reti dei distributori di energia elettrica.

**Articolo
a pag. 89**

Aria. Esclusione dalle quote di emissione - Il comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dà notizia dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato nazionale per la gestione della direttiva n. 2003/78/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, della deliberazione n. 12/2012, che specifica come i gestori interessati all'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO₂, per il periodo 2013-2020, avrebbero dovuto farne richiesta al comitato entro le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2012 (in *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 2012, n. 127).

**Sintesi
a pag. 100**

Acquisti verdi (GPP). Veicoli adibiti al trasporto su strada - Il decreto 8 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa i criteri ambientali minimi ai sensi dell'ex art. 2, D.M. 11 aprile 2008, relativamente alla «Acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada» (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2012, n. 129).

**Sintesi
a pag. 100**